

Città metropolitana di Torino

concessione di derivazione d'acqua sorgente Albaron, in Comune di Balme, in misura di litri/s massimi 10 e medi 3.2 ad uso produzione beni e servizi assentita a Pian della Mussa s.r.l. (271/8)

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4185 del 3/9/2026:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla Soc. Pian della Mussa - P. IVA 01060390018 - con sede legale in Balme Villaggio Albaron 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente 'Albaron' in Comune di Balme in misura di litri/sec massimi 10 e medi 3,2 per complessivi mc 100915 ad uso consumo umano assimilabile a produzione beni e servizi nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 2/9/2026 rep. n. 119 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 21/5/2025, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, quindi fino al 20/5/2040 salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) che nulla osti allo svincolo e alla restituzione della Fidejussione bancaria n. 03100/8200/00469500 del 11/3/2010 di Euro 1037,11 sottoscritta dal concessionario presso presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA a garanzia del regolare esercizio della concessione stante il deposito effettuato sul conto dell'Amministrazione a integrazione e sostituzione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

8) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

9) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 2/9/2026

"(... omissis ...)

ART. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni della autorità sanitarie per evitare il mescolamento con le acque minerali trattate nello stabilimento di imbottigliamento. L'acqua captata dalla sorgente, è destinata al consumo umano, previo rispetto delle norme previste in materia sanitaria, e può essere utilizzata per la produzione della birra artigianale e delle bevande bio a base di frutta.

Art. 11 - RILASCIO DA SORGENTI

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto ad attuare la derivazione applicando un rilascio pari a 1/3 della portata istantanea, senza indennizzo alcuno.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. Per l'intera durata della concessione l'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(... omissis ...)"